



**COMUNE DI CAVAION VERONESE
PROVINCIA DI VERONA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 16/06/2026**

OGGETTO: TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **sedici** del mese di **Giugno** alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale in Cavaion Veronese, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali, si è riunito in sessione straordinaria in seduta pubblica di **prima convocazione** il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

Consiglieri comunali	Presente
SABRINA TRAMONTE	SI
TONOLI MARCO	SI
TOMMASI FOSCA	SI
CORDIOLI GIULIA	NO
SALVETTI VALERIA	SI
LEONETTI NIKI	SI
MORELLI MARIA CRISTINA	SI
GASTALDELLI ENRICO	SI
GUADAGNINI SERENA	NO
SARTORI LORENZO MARIO	SI
PACHERA GIULIANO	NO
MICHELETTI LUCA	SI
SAGGIO ALBERTO	SI

Presenti : 10 - Assenti : 3

Partecipa in presenza alla riunione in qualità di Vice Segretario il dott. PAOLO LONARDI.

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti, la Sindaca Arch. Sabrina Tramonte assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta che, corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli atti dell'Ufficio Segreteria.

LA SINDACA dà parola all'Assessore Marco Tonoli il quale illustra la proposta di delibera.

IL CONSIGLIERE TONOLI illustra la proposta specificando che dal PEF testé approvato si desume il costo complessivo della raccolta dei rifiuti, da coprire e bollettare. Con l'aumento di tale costo bisognerebbe aumentare le tariffe TARI del 9-10 %, ma grazie all'applicazione dell'avanzo come evidenziato in precedenza, viene mitigato e ridotto al 6-7 %. Tra le cose da segnalare evidenzia la separazione, attraverso idonea tariffa, delle utenze industriali da quelle artigianali, per consentire una migliore bollettazione. Puntualizza che la riduzione dell'aumento qui proposta consente di mantenere l'aumento lineare anche il prossimo anno.

IL CONSIGLIERE SARTORI apprezza la decisione di ridurre l'aumento delle tariffe con l'applicazione dell'avanzo, ma a suo avviso si poteva fare di più, atteso che le somme disponibili erano più del doppio. Tale riduzione del 3 % circa soddisfa le richieste avanzate più volte dalla minoranza nei precedenti Consigli comunali. Conclude chiedendo chiarimenti sui componenti perequativi delle bollette, indicati in proposta per € 7-8, in particolare chiede l'incidenza del bonus e l'importo che si restituisce alle famiglie.

IL RAG. DONINI, sollecitato dalla Sindaca, risponde che su un incasso di € 20.400,00 da destinare al bonus, le famiglie residenti beneficiarie, in base all'ISEE, ricevono circa € 4.100,00, la rimanenza va in un fondo perequativo da destinare agli utenti del territorio.

LA SINDACA ribadisce che l'utilizzo dell'avanzo per un importo di € 32.000,00 sui 72.000,00 disponibili è stato fatto al fine di garantire un aumento delle tariffe costante anche per il prossimo anno.

IL CONSIGLIERE SAGGIO chiede se la quota fissa della tariffazione è stabilita dal Comune oppure è prevista dalla normativa.

IL CONSIGLIERE TONOLI risponde che il Comune ha una discrezionalità di applicazione all'interno di una forbice prevista dalla normativa.

IL RAG. DONINI specifica che i valori attualmente applicati sono quelli che vengono storicamente applicati in base all'esperienza fatta sul campo.

IL CONSIGLIERE SAGGIO rileva alcune criticità nella suddivisione delle utenze domestiche e non domestiche nell'applicazione delle tariffe.

LA SINDACA ribadisce che l'applicazione dei parametri per il calcolo delle tariffe deriva da una ventennale esperienza sul campo, tenuto conto che la copertura dei costi deve essere garantita distribuendone il peso nelle varie categorie.

IL CONSIGLIERE MICHELETTI dice che sarebbe stata utile una tabella esemplificativa di confronto tra le tariffe delle utenze delle famiglie e quelle delle attività economiche.

LA SINDACA risponde che si può sempre chiedere delucidazioni e specifiche ai vari uffici competenti. Nella pratica l'Amministrazione ha sempre cercato di favorire le utenze domestiche.

IL RAG. DONINI specifica che la forbice da applicare arriva da disposizioni normative e pertanto anche nel range la discrezionalità è limitata, fermo restando che è necessaria la copertura del PEF.

La Presidente, rilevato che non ci sono ulteriori interventi per cui risulta ultimata la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione unitamente ai suoi allegati.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che:

- la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione dell'imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

EVIDENZIATO che con la delibera n. 397/2025/R/rif ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029, a seguito dell'approvazione della delibera n. 57/2025/R/rif finalizzata alla definizione del MTR-3;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili certi relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma

ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Visto il VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 6 del 19-05-2026 ad oggetto: *“VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI-FINANZIARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026-2029 DEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF DEL 05 AGOSTO 2025 E SS.MM.II. - ESAME E DETERMINAZIONI”*;

VISTO la conseguente delibera di Consiglio Comunale di questo Comune in data odierna con la quale si è preso atto dell'aggiornamento al Pef 2026-2029 rifiuti, come predisposto dal Consiglio di Bacino Verona Nord ed unito alla presente deliberazione come Allegato A;

PRESO ATTO che conseguentemente all'approvazione del Piano Finanziario Tari 2026-2029 si rende necessario provvedere ad approvare le Tariffe TARI per l'anno 2026 e che occorre tenere presente che la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2026, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2026, come indicato nel tool del PEF per il periodo pluriennale 2026-2029;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2026 ammonta ad € 1.111.059, ma che a tale importo, occorre conteggiare le componenti a valle del PEF, al fine della determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti alle seguenti poste:

- a) entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

RILEVATO che l'importo da bollettare in base al Pef risulta pari a €1.034.084;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che al fine dell’applicazione delle tariffe, la commisurazione avviene nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e che, conseguentemente, si provvede a commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, utilizzando i coefficienti della TARI indicati nel medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO, in merito alle utenze domestiche:

- che l’importo di quota fissa è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , rapportati alla superficie degli immobili occupati;
- che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b , rapportato al numero dei componenti familiari;

RILEVATO, in merito alle utenze non domestiche:

- che la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
- che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa, vengono applicati appositi coefficienti K_d , indicanti la potenziale produzione di rifiuti in base alla superficie occupata;

RITENUTO di confermare i coefficienti come indicati nell’ Allegato “B”;

RILEVATO che l'importo da bollettare indicato nel Pef pari a € 1.034.083 comporterebbe, in base all'attuale base imponibile, un aumento delle tariffe TARI 2026 di circa il 9-10% rispetto a quelle applicate nel 2025;

CONSIDERATO, tuttavia, che con l'abbattimento di tale gettito atteso mediante l'utilizzo dell'avanzo vincolato, come approvato con delibera di C.C. in data odierna, le tariffe da applicare nel 2026, come riportate nell'allegato "C" unito al presente atto, vedono un incrementato tariffario rispetto al 2025 in media del 6-7%;

RITENUTO di prevedere i versamenti relativi alla TARI, con le seguenti scadenze:

- 22.07.2026 1° rata;
- 22.12.2026 2° rata;

RICORDATO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/rif con cui ARERA ha istituito due componenti perequative, Ur1 e Ur2 che i Comuni devono prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

VISTA l'ulteriore componente perequativa Ur3 introdotta con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

VISTA la delibera n. 355/2025/R/rif, con cui ARERA ha disciplinato la componente Ur3, per la copertura dei costi relativi all'applicazione del Bonus sociale TARI per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociali a decorrere dal 2025;

DATO ATTO che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti alle seguenti casistiche:

- copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente Ur1;
- copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata Ur2;
- copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata Ur3;

CONSIDERATO che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,10 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,50 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- per la componente perequativa Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale è previsto un importo di € 6,00 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;

RILEVATO che tali importi, costituiscono componenti a valle del PEF, in quanto dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a riscuotere;

EVIDENZIATO che il bonus sociale TARI, che trova copertura con gli importi relativi alla componente Ur3, è inserito nelle bollette 2026, ossia nell'anno a+1, rispetto all'anno in cui è riconosciuto, sulla base della DSU a cui corrisponda un ISEE non superiore ad € 9.530,00, o € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, riducendo nella misura del 25% la TARI dovuta;

CONSIDERATO che il bonus sociale rifiuti relativo al 2025 deve essere riconosciuto nella bolletta emessa per l'anno d'imposta 2026;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2026;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2026, cioè la legge n. 199/2025, e precisamente l'art. 1, comma 677 fissa nel 31 luglio il termine per approvare le tariffe della Tari;

RILEVATO che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che sancisce la competenza del Consiglio comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO:

- il DPR 158/1999;
- la Legge n. 147/2013
- il vigente Regolamento per la disciplina della TARI;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, acquisiti agli atti;

VISTO il parere favorevole formulato dall'Organo di Revisione economico-finanziaria espresso e pervenuto al prot. 5909 del 28.05.2026, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000 (All. D);

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI	10
FAVOREVOLI	10
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2026-2029, con particolare riferimento al PEF 2026, necessario per la determinazione delle tariffe TARI 2026, come approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con verbale n. 6 del 19.05.2026, con conseguente presa d'atto da parte di questo Comune con la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;
- 2) di dare atto che il PEF 2026 ammonta ad € 1.111.059 (All. A) mentre il gettito da riscuotere, al netto delle componenti a detrarre risulta pari a € 1.034.084, a cui va detratto anche l'avanzo vincolato per € 32.557 che il C.C. ha determinato di utilizzare per l'anno 2026;
- 3) di approvare i coefficienti come indicati nell' Allegato "B";
- 4) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, come indicate nell'allegato "C" al presente atto, specificando che le stesse decorrono dal 1° gennaio 2026, le quali prevedono un aumento medio di circa il 6-7 % rispetto alle tariffe del 2025;
- 5) di emettere le bollette tari nel mese di giugno 2026, al fine della comunicazione dell'agevolazione legata al bonus sociale rifiuti entro il 30.06.2026, prevedendo i versamenti con le seguenti scadenze:
 - 22.07.2026 1° rata;
 - 22.12.2026 2° rata;

- 6) di trasmettere copia al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente, vista l'urgenza di dare immediata attuazione ai contenuti del presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta della Presidente del Consiglio, con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI	10
FAVOREVOLI	10
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 trattandosi di provvedimento indispensabile e propedeutico all'emissione delle prossime bollette.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 15**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi IMU**

Oggetto: **TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi IMU)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime, mediante firma digitale, parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **05/06/2026**

Il Responsabile di Settore

Marco Donini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime, mediante firma digitale, parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **05/06/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Marco Donini

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

LA PRESIDENTE
ARCH. SABRINA TRAMONTE

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PAOLO LONARDI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cavaion Veronese. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAOLO LONARDI in data 19/06/2026
SABRINA TRAMONTE in data 19/06/2026

		2026		
		Cavaion Veronese		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	CRT	84.485	6.736	91.221
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	CTS	129.410	-	129.410
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	CTR	102.615	-	102.615
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	CRD	340.179	-	340.179
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3	CTS ^Δ EXP _{TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3	CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3	CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3	CO ^{ANT,TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3	COnew ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3	COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Fattore di Sharing	b	0,20	0,20	0,20
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	AR	42.953	-	42.953
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance	AR _{sc}	84.519	-	84.519
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing	b(AR _o + AR _{sc,o})	25.494	-	25.494
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	RCtot _{TV}	9.916	-	9.916
	di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC ^Δ (T-Tmax) _{pre,TV,a}	9.916	-	9.916
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE			62.811	62.811
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		641.111	69.547	710.658
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	CSL	25.989	168.895	194.884
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	CARC	4.199	20.252	24.450
Costi generali di gestione	CGG	70.655	13.080	83.734
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	CCD	-	-	-
Altri costi	CO _{AL}	907	10.414	11.321
Costi comuni	CC	75.760	43.745	119.506
Ammortamenti	Amm	14.986	-	14.986
Accantonamenti	Acc	881	60.235	61.115
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-	-	-
- di cui per crediti		-	60.235	60.235
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		881	-	881
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto	R	13.069	-	13.069
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	R _{LUC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3	CK _{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale	CK	28.935	60.235	89.170
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3	CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3	CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3	CO ^{ANT,TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3	COnew ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3	COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	RCtot _{TF}	4.138	-	4.138
	di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC ^Δ (T-Tmax) _{pre,TF,a}	3.176	-	3.176
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA			12.775	12.775
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		134.823	285.651	420.473
ΣTa = ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		728.360	355.198	1.083.558
ΣTa = ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		775.933	355.198	1.131.131
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata % - (a-2)				83%
q _{a-2} ton				3.317
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg - (a-2)				28,61
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)				30,23
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	γ ₁			-0,13
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	γ ₂			-0,10
Totale γ				-0,24
Coefficiente di gradualità (1 + γ)				0,76
Verifica del limite di crescita				
f _{Di}				1,9%
coefficiente di recupero di produttività	X _a			0,10%
coeff. Potenziamento del servizio	K _a			5,00%
coeff. per recupero inflazione	CRI _a			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ				6,80%
(1+ρ)				1,0680
ΣT _a				1.131.131
ΣTV _{a-1}				612.716
ΣTF _{a-1}				427.601
ΣT _{a-1}				1.040.317
ΣT _a / ΣT _{a-1}				1,0873
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				1.111.059
delta (ΣT _a -ΣT _{max})				20.072

Iva dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	628.107	69.547	697.654
Tfa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	127.754	285.651	413.405
Ta=Iva+Tfa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	755.861	355.198	1.111.059
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			43.876
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			33.099
$\sum TV_o$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			653.778
$\sum TF_o$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			380.306
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			1.034.084



TARIFE TARI 2026 - COEFFICIENTI K

Tipo	Codice	Descrizione	Coefficiente Parte Fissa	Coefficiente Parte Variabile
Domestica	1	Domestico 01 Componenti	0,8000	1,0000
Domestica	2	Domestico 02 Componenti	0,9400	1,6400
Domestica	3	Domestico 03 Componenti	1,0500	2,1000
Domestica	4	Domestico 04 Componenti	1,1400	2,5200
Domestica	5	Domestico 05 Componenti	1,2300	3,0400
Domestica	6	Domestico 06 Componenti	1,3000	3,4000
Non Domestica	1	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	0,5987	3,3900
Non Domestica	2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,3585	2,5000
Non Domestica	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,5775	4,2400
Non Domestica	4	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	0,8560	6,3100
Non Domestica	5	STABILIMENTI BALNEARI	0,4840	3,1200
Non Domestica	6	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	0,4675	2,8600
Non Domestica	7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,2044	9,8500
Non Domestica	8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,9565	7,7600
Non Domestica	9	CASE DI CURA O RIPOSO	1,0750	8,2000
Non Domestica	10	OSPEDALI	1,1470	8,8100
Non Domestica	11	UFFICI-AGENZIE	1,1150	8,8200
Non Domestica	12	BANCHE-ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,6400	5,3000
Non Domestica	13	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	0,9917	8,1500
Non Domestica	14	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	1,3860	9,1900
Non Domestica	15	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)	0,7794	4,9600
Non Domestica	16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,6282	9,1300
Non Domestica	17	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	1,2343	8,9500
Non Domestica	18	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	0,8200	6,7600
Non Domestica	19	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	1,0900	8,9500
Non Domestica	20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,8930	4,2700
Non Domestica	21	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,8740	4,5000
Non Domestica	22	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	5,5700	45,6700
Non Domestica	23	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	4,8500	39,7800
Non Domestica	24	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	3,9600	32,4400
Non Domestica	25	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	2,3160	16,5500
Non Domestica	26	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1,5400	12,6000
Non Domestica	27	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	7,1700	58,7600
Non Domestica	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,9730	13,0600
Non Domestica	29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5000	28,7000
Non Domestica	30	DISCOTECHE-NIGHT CLUB	1,0400	8,5600



TARIFFE TARI 2026

UTENZE DOMESTICHE		
n° componenti nucleo familiare	Quota Fissa €/mq	Quota Variabile €/comp.
1	0,4203	71,6704
2	0,4939	117,5395
3	0,5517	150,5078
4	0,5990	180,6094
5	0,6462	217,8780
6 o più	0,6830	243,6794

UTENZE NON DOMESTICHE			
Categ.	Descrizione	Quota Fissa	Quota Variabile
1	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	0,4308	0,6302
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,2580	0,4648
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,4156	0,7882
4	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	0,6160	1,1730
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,3483	0,5800
6	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	0,3364	0,5317
7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,8667	1,8311
8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,6883	1,4426
9	CASE DI CURA O RIPOSO	0,7736	1,5244
10	OSPEDALI	0,8254	1,6378
11	UFFICI-AGENZIE	0,8024	1,6396
12	BANCHE-ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,4605	0,9853
13	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	0,7136	1,5151
14	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	0,9974	1,7084
15	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)	0,5609	0,9221
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,1717	1,6973
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	0,8882	1,6638
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	0,5901	1,2567
19	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	0,7844	1,6638
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,6426	0,7938
21	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,6289	0,8366
22	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	4,0082	8,4901
23	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	3,4901	7,3951
24	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	2,8496	6,0306
25	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	1,6666	3,0766
26	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1,1082	2,3423
27	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	5,1595	10,9235
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,4198	2,4279
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	2,5186	5,3353
30	DISCOTECHE-NIGHT CLUB	0,7484	1,5913

Note

per le utenze domestiche nelle quali viene esercitato il servizio di alloggio turistico e simili il numero totale degli occupanti ai fini tariffari è calcolato con riferimento alla massima possibile potenzialità ricettiva, nel massimo di 6 componenti

Ripartizione utenze domestiche/utenze non domestiche: 56 / 44 %

COMUNE DI CAVAION VERONESE

Provincia di VERONA

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione avente ad oggetto***

“TARI. Presa d'atto PEF rifiuti 2026”

“TARI. Approvazione tariffe per l'anno 2026”

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Massimiliano Cecchetto

Comune di CAVAION VERONESE

ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 12 del 28/05/2026

Oggetto: Parere del Revisore ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "TARI. Approvazione tariffe per l'anno 2026."

Il Revisore,
in relazione alle proposte di delibera in oggetto

PRESO ATTO CHE

allo stesso compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 co. 1 lettera b, p. 7, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere tra le altre sulle proposte di applicazione dei tributi locali;

VISTO

- L'art.42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze del consiglio in merito alla istituzione e ordinamento dei tributi
- Il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO

- l'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, così modificato dalla Legge n. 296/2006, dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 che dispone che il termine per l'approvazione del PEF, delle tariffe e dei regolamenti della TARI è "sganciato" da quello per l'approvazione dei bilanci preventivi, ed è fissato al 30 aprile di ciascun anno;
- la Legge di Bilancio 2026, cioè la legge n. 199/2025, precisamente dall'art. 1, comma 677 che fissa nel 31 luglio il termine per approvare le tariffe della Tari;

ESAMINATO

La proposta di deliberazione per l'approvazione della tariffe TARI 2026;

PRESO ATTO

- del differimento del termine del 30 aprile per approvare le tariffe al 30 giugno 2025 come previsto dalla Legge 69 del 9.05.2025 (art. 10-ter) pubblicata sulla GU 109 del 13.05.2025;
- dell'utilizzo di parte dell'avanzo vincolato (maggior incasso tari anni precedenti) per € 32.557, al fine di contenere l'aumento tariffario Tari, come da proposta di delibera consigliare in fase di approvazione,
- CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio dell'Area Economico Finanziaria e Personale ai sensi degli art. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 per quanto di competenza, il sottoscritto revisore ai sensi del disposto art. 239 D.Lgs. 267/2000, tenuto conto del permanere degli equilibri di bilancio;

VISTO

Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

L'art. 239, comma I lett. b), p. 7 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**esprime parere favorevole
alla proposta di deliberazione in oggetto.**

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Massimiliano Cecchetto Il revisore unico